



CORSO DI FORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DEL CANTIERE DI SCAVO ARCHEOLOGICO

*organizzato e curato dal
Servizio Prevenzione e Protezione*

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organizzazione della prevenzione

- ❖ *Concetto di rischio e danno, prevenzione e protezione.*
- ❖ *Organizzazione della sicurezza nell'Università di Pisa. Analisi delle figure coinvolte nell'applicazione delle misure di sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RAR/RAD, RLS, Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori).*
- ❖ *Organi di vigilanza: controllo e assistenza*

Ing. Sabrina Arras

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il rischio

In estrema sintesi il concetto di rischio è utilizzato nell'ingegneria per la quantificazione della sicurezza di un'attività umana, di una installazione industriale, ecc. E' un concetto derivato dall'economia delle Assicurazioni, nel cui ambito fu data per la prima volta nel XVIII secolo la seguente definizione:

$$R = P_D \times D$$

dove:

R = Rischio

D = Entità del danno

P_D = Probabilità che il danno si verifichi

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Misure di prevenzione e protezione dai rischi

$$R = P_D \times D$$

MISURE DI PROTEZIONE

mirano a contenere le conseguenze dell'evento

MISURE DI PREVENZIONE

mirano a ridurre le occasioni di rischio

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Tipologie di rischi

A. RISCHI per la SICUREZZA sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.). Le cause di tali rischi sono da ricercarsi, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro - le macchine e/o apparecchiature - le modalità operative - l'organizzazione del lavoro.

B. RISCHI per la SALUTE

sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica con seguente esposizione delle persone. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico ambientali dovute alla presenza di fattori di rischio generati dalle lavorazioni e da modalità operative

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Tipologie di rischi

A. RISCHI per la SICUREZZA

- **A.1** Rischio elettrico
- **A.2** Rischio di incendio ed esplosione
- **A.3** Rischio meccanico
- **A.4** Rischio connesso agli ambienti di lavoro
- **A.5** Ecc.



B. RISCHI per la SALUTE

- **B.1** Rischio chimico, cancerogeno
- **B.2** Rischio da esposizione a rumore, vibrazioni
- **B.3** Rischio connesso all'utilizzo dei videoterminali
- **B.4** Rischio biologico
- **B.5** Rischio da movimentazione manuale dei carichi
- **B.6** Rischio legato ai parametri ambientali
- **B.7** Rischio connesso a radiazioni
- **B.8** Ecc.





SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Attività lavorativa e rischio

- La complessità dell'attività lavorativa si può riassumere nello schema:




Dal punto di vista generale, un rischio per l'uomo può derivare da una o più delle interazioni sopra rappresentate.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



La Valutazione dei Rischi



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Soggetti attivi nell'organizzazione della sicurezza



Ai sensi del D.Lgs. n.81/08 (cd. Testo Unico sulla sicurezza) sono individuate in ciascuna azienda figure con ruoli specifici in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- ⇒ **Datore di lavoro, dirigenti, preposti**
- ⇒ **Servizio Prevenzione e Protezione**
- ⇒ **Medico competente**
- ⇒ **Addetti antincendio ed addetti al primo soccorso**
- ⇒ **RLS**
- ⇒ **Lavoratori**

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Le figure della sicurezza nell'Ateneo

D.M. 363/98 (regolamento che individua le particolari esigenze dell'Università per l'applicazione del D. Lgs. 626/94)

Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (emanato con DR n. 18528 del 28/05/2013, sostituisce quello emanato con 168 del 8/01/2008)

- **Datore di Lavoro**
- **Direttore di Dipartimento, di Centro, di Sistema**
- **RAR / RAD**
.....
- **SPP**
- **Medici Competenti**
- **Esperti Qualificati**
- **Addetti Antincendio**
- **Addetti al Pronto Soccorso**
- **RLS**
.....
- **Addetti locali del SPP**




<http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/index.htm>

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE




Organigramma della sicurezza di Ateneo



Ufficio Sicurezza e Ambiente



Organigramma della sicurezza di Ateneo



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organigramma della sicurezza nell'Università di Pisa

Datore di lavoro: Prof. Massimo Mario Augello (Rettore dell'Università di Pisa)

Datore di lavoro delegato: Dott. Riccardo GRASSO (Direttore Generale dell'Università di Pisa)

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Responsabile (RSPP) Ing. Maria Luisa CIALDELLA

Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):

- Ing. ARRAS Sabrina
- Dr. BOZZI Stefania
- Arch. CHICCA Elisa

Medici Competenti: Dr. Rudy Foddìs (Coordinatore), Dr. Salvio Perretta, Dr. Alessandro Ciberti

Esperti Qualificati:

Esperto qualificato di II grado: ing. CIUCCI Iliano

Esperto qualificato di III grado: dr. GENTILI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nell'organizzazione della sicurezza assumono ruoli importanti le figure, oltre a quella del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Misure a carico del datore di lavoro (DL)

- Valutazione dei rischi
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
- Nomina del Medico Competente
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Ecc.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Lavoratori

Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

Si considerano lavoratori:

- **i docenti e i ricercatori;**
- **il personale tecnico ed amministrativo;**
- **il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Pisa;**
- **il personale non strutturato che svolge attività di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;**
- **gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.**

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Laboratori

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime - .

I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il Direttore di Dipartimento, Centro, Sistema

Il Direttore del Dipartimento, Centro, Sistema ha responsabilità in materia di sicurezza, essendo dotato di autonomia gestionale ed organizzativa e disponendo anche di un budget, seppure modesto, dal quale eventualmente stornare dei capitoli di spesa da investire sulla sicurezza, anch'essi inevitabilmente modesti, ma pur sempre utilissimi ed indispensabili (p.es. per l'acquisto dei D.P.I., di cartelli, ecc.).

In virtù di tali poteri decisionali, il Direttore del Dipartimento, Centro, Sistema si configura a tutti gli effetti come un "dirigente" ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, sostituendosi al datore di lavoro per alcuni adempimenti alla Normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e investendosi pertanto di alcune responsabilità penali in caso di infortunio, sempre che lo stesso infortunio poteva essere evitato con i soli strumenti (ordini di servizio, informazione, D.P.I., ecc.) a sua disposizione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



R.A.R. e R.A.D.

Il Decreto Ministeriale 363/98 individua chiaramente come figure giuridiche con rilevanti obblighi in materia di sicurezza: i Responsabili di Attività di Ricerca in laboratorio (RAR) e i Responsabili di Attività Didattica in laboratorio (RAD).

In particolare il RAR o RAD

“è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio”.

L'individuazione di tale figura si risolve nella titolarità dei fondi assegnati dall'Università o da soggetti terzi per finanziare l'attività di ricerca.

Per quanto riguarda l'attività del cantiere archeologico tale figura coincide con il **Responsabile scientifico dello scavo**

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Compiti dei R.A.R. e R.A.D.

Il RAR e/o RAD è la figura cui spetta di organizzare e garantire la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro in laboratorio, attuando tutte le misure necessarie per la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti. Deve, pertanto:

1. collaborare con il S.P.P, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. identificare tutti i soggetti esposti a rischio.
3. informare tutti i collaboratori sui rischi specifici e sulle corrette misure di sicurezza sorvegliandone e verificandone l'operato
4. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi;
5. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
6. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima dell'inizio delle attività a rischio;
7. vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
8. frequentare i *corsi di formazione organizzati dal Datore di lavoro*

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Compiti del SPP


Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

- *individuare i fattori di rischio;*
- *valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;*
- *elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed individuare i dispositivi di protezione individuale;*
- *elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Università;*
- *proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;*
- *fornire ai Direttori dei Dipartimenti, Centri e Sistemi ed ai Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio i contenuti per l'informazione ai lavoratori prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08;*
- *fornire supporto consultivo al Datore di Lavoro, al Direttore Generale, nonché ai Direttori dei Dipartimenti, ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale, dei Centri e dei Sistemi di Ateneo, nonché ai Responsabili di Attività Didattica e/o di Ricerca (RAD/RAR);*
- *coordinare gli addetti locali, operanti nelle strutture, relativamente ai compiti agli stessi ascritti.*

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Il medico competente



- **È nominato dal Datore di Lavoro**
- **Collabora con il Datore di Lavoro ed il S.P.P. alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori;**
- **Effettua gli accertamenti sanitari;**
- **Esprimi i giudizi di idoneità alla mansione;**
- **Istituisce ed aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio;**
- **Partecipa alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi;**
- **Ecc.**

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Gli addetti all'emergenza



- ➔ **Sono nominati dal datore di lavoro in numero adeguato per struttura universitaria**
- ➔ **Devono ricevere idonea formazione**
- ➔ **Si occupano di misure di prevenzione incendi (controllare gli estintori, la fruibilità delle vie di esodo, ecc.)**
- ➔ **Intervengono in caso di emergenza**
- ➔ **Non possono rifiutare la nomina se non per giustificato motivo**

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Addetti alla lotta antincendio



Gli **Addetti Antincendio** sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone.

Svolgono un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione al Direttore di Dipartimento, Centro Sistema di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso. Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza.

Gli Addetti Antincendio vengono designati dal Datore di Lavoro, il quale provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici (ai sensi del DM 10/03/1998) ed esercitazioni.

I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Gli addetti antincendio devono ricevere, oltre alla formazione di cui sopra, istruzioni sul comportamento da adottare in caso di incendio o in una situazione di emergenza sia attraverso la consegna del documento costituente il piano di emergenza sia attraverso le esercitazioni periodiche.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Addetti al primo soccorso



Il Datore di Lavoro deve designare lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso. Tali lavoratori devono ricevere una **formazione** adeguata per poter svolgere le attività di loro competenza, secondo quanto previsto dal DM n. 388/2003. La formazione deve essere ripetuta ogni tre anni.

I lavoratori **addetti al primo soccorso** hanno il compito di:

- ❖ collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitario;
- ❖ coordinare l'attuazione delle misure previste da tale piano;
- ❖ predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di emergenza (pronto soccorso pubblico, ambulanza, vigili del fuoco, centri anti-veleni, etc.) nei pressi del telefono;
- ❖ curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso) controllandone la scadenza;
- ❖ effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di competenza.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza nell'Università di Pisa

R.L.S.: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Nelle Università le **rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza** sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle **rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza**, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle Università, così come individuate dal D.M. 363/98.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - attribuzioni

- ⇒ Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- ⇒ E' consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi;
- ⇒ E' consultato sulla designazione degli addetti al S.P.P.;
- ⇒ E' consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- ⇒ Riceve le informazioni provenienti dalla valutazione dei rischi;
- ⇒ Riceve una formazione adeguata;
- ⇒ Formula osservazioni e proposte sull'attività di prevenzione;
- ⇒ Può ricorrere alle autorità competenti per segnalare inadempienze.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE




La R.L.S. di Ateneo

n. 2 rappresentanti dei docenti:

- ORLANDINI Elisabetta, Dipartimento di Farmacia
- VOZZI Giovanni, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

n. 6 rappresentanti del personale tecnico - amministrativo:

- BATTISTINI Dino, SID - Polo Informatico 5
- CIURLI Adriana, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
- DI PEDE Angelo, SID - Polo Informatico 1
- MARTINELLI Marco, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
- PESI Rossana, Dipartimento di Biologia
- SCATENA Sandro, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



La Riunione di prevenzione e Protezione dai Rischi

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta l'anno una riunione in cui partecipano:

- **Il D.L. o un suo rappresentante**
- **Il R.S.P.P.**
- **Il Medico Competente**
- **Il R.L.S.**



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



I lavoratori



- **Diritti:** *principali destinatari delle finalità protettive della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro*
- **Doveri:** *parti attive del processo di prevenzione, responsabili della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro*

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Doveri dei lavoratori

- *Contribuiscono insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.*
- *Osservano le disposizioni del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- *Utilizzano correttamente le macchine, le attrezzature, le sostanze, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- *Utilizzano in modo appropriato i D.P.I.;*
- *Segnalano immediatamente eventuali anomalie;*
- *Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- *Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- *Si sottopongono ai controlli sanitari;*

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organi di Vigilanza

La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche. I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- Azienda sanitaria locale
- Direzione provinciale del lavoro
- Inail (ISPESL)
- Vigili del fuoco
- Corpo delle miniere
- Uffici di sanità aerea e marittima;
- Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;
- Carabinieri;
- Polizia di stato;
- Vigili urbani



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organi di Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall' Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.

In particolare:


- verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro;
- conduce indagini:
 - per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
 - sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Controllo da parte degli Organi di Vigilanza

- ☞ L'USL ed i VVF svolgono funzioni ispettive e di controllo sui luoghi di lavoro;
- ☞ in caso di accertata violazione delle norme, l'UPG impartisce apposita prescrizione e fissa il termine temporale per l'adeguamento, nonché comunica notizia di reato al Pubblico Ministero;
- ☞ Il procedimento penale è sospeso;
- ☞ Alla scadenza dei termini per l'adeguamento, l'UPG verifica la situazione:



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organi di Vigilanza

Gli ispettori delle ASL in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di:

- visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;
- sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi;
- richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione;
- prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organi di Vigilanza

PRESCRIZIONE: consiste in un atto scritto con il quale l'organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Essa deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:

- le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;
- un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento e comunque non superiore a 6 mesi.

Contestualmente l'ispettore è tenuto a riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.

Qualora all'atto dell'accertamento l'UPG accerti che l'irregolarità è rimossa il reato si estingue e il procedimento si chiude con il pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa.

In caso di inadempimento l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero la sospensione del procedimento penale viene meno

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE



Organi di Vigilanza

Il sistema sanzionatorio profilato dal T.U in materia di salute e sicurezza prevede:

- La pena del solo arresto, che rappresenta l'apice della gravità (viene prevista in due fattispecie contravvenzionali che sono la mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dell'attività imprenditoriale impartito dall'organo di vigilanza e l'omissione della valutazione dei rischi per le aziende soggette a rischi particolari)
- La pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda viene applicata alla maggioranza delle contravvenzioni previste dal T.U.
- La pena della sola ammenda rileva per le violazioni di cui all'art. 55, commi 3, 4 e 5 lett.e) ed all'art. 159, comma 1 (es. violazioni concernenti la valutazione dei rischi, le visite mediche dei lavoratori, le verifiche sull'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute, la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc.).

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE